

## REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di capo squadra muratrice / capo squadra muratore<sup>1</sup>**

del **20 SET. 2023**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### 1 Disposizioni generali

#### 1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### 1.2 Profilo professionale

##### 1.2.1 Campo d'attività

I capi squadra muratori sono specialisti del cantiere e sono responsabili della corretta esecuzione dei lavori di costruzione assegnati. Nella loro funzione, sono responsabili della realizzazione dei lavori di costruzione assegnati insieme alla propria squadra.

I capi squadra muratori lavorano nei settori dell'edilizia e del genio civile e sono corresponsabili della costruzione di nuovi edifici, della ristrutturazione e della conservazione del valore del patrimonio edilizio più vecchio. Coordinano l'intero processo di lavoro sul cantiere tenendosi costantemente in contatto con il loro superiore. Dirigono la propria squadra nei lavori di costruzione assegnati e svolgono compiti impegnativi in autonomia. Forniscono assistenza ai collaboratori all'interno di un piccolo gruppo e accompagnano gli apprendisti durante la formazione pratica sul cantiere.

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

#### 1.22 Principali competenze operative

I capi squadra muratori ricevono dal proprio superiore l'incarico di eseguire lavori di costruzione in un progetto edilizio. Coordinano l'esecuzione dei lavori in base alle disposizioni e ai piani di costruzione in modo orientato alle risorse e assicurano il raggiungimento dello standard qualitativo stabilito da contratto al completamento della costruzione.

Nel quadro della preparazione dei lavori, i capi squadra muratori disegnano gli schizzi per la documentazione o la comunicazione, controllano i materiali da costruzione consegnati e l'inventario aziendale e ne assicurano una conservazione corretta ed efficiente per l'esecuzione dei lavori.

I capi squadra muratori informano, coordinano e dirigono la propria squadra sul cantiere nell'ambito dei lavori di costruzione assegnati, tra cui lavori di scavo, canalizzazione e condotta di servizio, realizzazione di elementi in calcestruzzo e varie opere in muratura e spostamento di elementi prefabbricati, oltre a lavori di demolizione e risanamento.

I capi squadra muratori svolgono compiti impegnativi in autonomia. Eseguono semplici lavori di rilievo e tracciamento sulla base del piano di tracciamento di riferimento, realizzano chiusure degli scavi di fondazione e controerture, svolgono lavori di consolidamento del terreno e sullo strato di fondazione ed effettuano semplici interventi di risanamento del calcestruzzo. Durante i lavori di costruzione assicurano la manutenzione e la pulizia dell'inventario aziendale impiegato e registrano i lavori eseguiti nel sistema corrispondente.

I capi squadra muratori comunicano con la propria squadra e con le parti interne ed esterne coinvolte sul cantiere. Impartiscono gli ordini di lavoro e istruiscono i collaboratori su come eseguirli. Nel fare ciò, si ispirano alla cultura aziendale e sono consapevoli del ruolo esemplare che svolgono sul cantiere nei confronti di tutte le parti coinvolte.

I capi squadra muratori impiegano le tecniche di lavoro correnti per il coordinamento, l'istruzione e l'attuazione nel proprio lavoro giornaliero. Dirigono la propria squadra sul cantiere in modo convincente e partecipano attivamente alla risoluzione dei problemi. Ampliano costantemente le proprie competenze personali, sociali e professionali per essere sempre al passo con i tempi. Implementano abilmente le innovazioni e i cambiamenti con la propria squadra e organizzano attivamente il proprio lavoro quotidiano con lungimiranza.

#### 1.23 Esercizio della professione

I capi squadra muratori lavorano nelle imprese di costruzioni in un ambiente professionale che presenta delle sfide. Lavorano con la propria squadra sul cantiere e a tal fine si consultano con i propri superiori e i collaboratori a loro assegnati. I compiti dei capi squadra muratori sono vari e richiedono non solo capacità manuali e di coordinamento, ma anche abilità comunicative e senso di responsabilità. Svolgono un ruolo esemplare all'interno della propria squadra, sostenendo i cambiamenti nel proprio ambito lavorativo e adottando nelle situazioni difficili un approccio orientato alla risoluzione dei problemi. Si preoccupano di garantire il rispetto della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute per sé stessi, per la propria squadra e per le altre persone coinvolte, tra cui artigiani di ditte terze, fornitori o clienti, dalla preparazione dei lavori al completamento dei lavori di costruzione assegnati.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I capi squadra muratori forniscono un contributo importante alla creazione di valore per l'economia svizzera e tengono sempre conto dell'economicità nello svolgimento delle proprie attività. Nel loro ambito di competenza garantiscono l'adozione sul cantiere di misure di protezione dell'ambiente e agiscono in modo sostenibile nell'interesse dell'azienda. Nel loro lavoro tengono conto della diversa composizione delle squadre e danno importanza a una buona cooperazione interculturale. In questo modo, contribuiscono a creare un ambiente di lavoro positivo.

### 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
- Infra Suisse
- Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo
- QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA
- Sindacato Unia
- Sindacato Syna

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## 2 Organizzazione

### 2.1 Organismi responsabili

Per lo sviluppo e la garanzia della qualità, nonché per la preparazione e lo svolgimento degli esami federali, vengono creati i seguenti organismi:

- a) Commissione centrale
- b) Commissione d'esame

### 2.2 Commissione centrale

2.21 La commissione centrale ha funzioni di coordinamento ed è responsabile sia dello sviluppo e della garanzia della qualità che dell'adeguamento continuo dell'esame federale ai requisiti del mercato del lavoro. Si compone di 9 membri. Le regioni linguistiche sono debitamente rappresentate nella commissione centrale.

I membri sono:

■ Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	1 rappresentante in qualità di presidente della commissione centrale
■ Infra Suisse	1 rappresentante in qualità di vicepresidente della commissione centrale
■ Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo	1 rappresentante
■ QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA	1 rappresentante
■ Sindacato Unia	1 rappresentante
■ Sindacato Syna	1 rappresentante
■ Commissione d'esame	3 di cui uno o più rappresentanti delle tre regioni linguistiche, tra cui il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.22 I rappresentanti delle associazioni vengono eletti dal Comitato centrale della rispettiva associazione responsabile; i rappresentanti della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. La commissione centrale può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

## **2.3 Compiti della commissione centrale**

2.31 La commissione centrale:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente;
- b) provvede al costante sviluppo e garanzia della qualità dell'esame federale, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- c) nomina i membri della commissione d'esame conformemente al punto 2.42;
- d) stabilisce le tasse d'esame, si occupa della contabilità e approva il preventivo e il consuntivo.

Inoltre le competono tutte le attività, le responsabilità e le competenze, non esplicitamente attribuite alla commissione d'esame.

2.32 La commissione centrale può trasferire tutti i compiti amministrativi alla segreteria esami FPS della SSIC. Le riunioni della commissione centrale possono svolgersi in videoconferenza.

## **2.4 Composizione della commissione d'esame**

2.41 Tutti i compiti relativi allo svolgimento dell'esame e al rilascio dell'attestato professionale sono affidati alla commissione d'esame. La commissione d'esame è composta da 7 a 9 rappresentanti aziendali. Le tre regioni linguistiche devono essere rappresentate nella commissione d'esame come segue:

■ Svizzera tedesca	3 - 5 rappresentanti
■ Svizzera francese	3 - 4 rappresentanti
■ Svizzera italiana	1 - 2 rappresentanti

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.42 Il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. Tutti gli altri membri della commissione d'esame vengono eletti dalla commissione centrale.

2.43 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

## **2.5 Compiti della commissione d'esame**

2.51 La commissione d'esame:

- a) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- b) definisce il programma d'esame;
- c) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- d) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- e) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- f) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- g) tratta le domande e i ricorsi;
- h) si occupa della corrispondenza;
- i) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- j) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

- 2.52 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
  - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

## **2.6 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.61 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.62 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) l'ufficio d'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di muratore, operatore al taglio edile o nell'ambito professionale della costruzione di vie di traffico o di una qualifica almeno equivalente nel settore dell'edilizia principale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno due anni di pratica professionale in cantieri nel settore dell'edilizia principale;

oppure

- b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità, di un diploma terziario o di una qualifica almeno equivalente e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno tre anni di pratica professionale in cantieri nel settore dell'edilizia principale.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 Svolgimento dell'esame**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
  - paternità;
  - malattia e infortunio;
  - lutto nella cerchia ristretta;
  - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, è consentito che al massimo un perito sia stato docente del candidato nei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## **5 Esame**

### **5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

<b>Parte d'esame</b>		<b>Tipo d'esame</b>	<b>Durata</b>	<b>Ponderazione</b>
1	Basi per l'attuazione specializzata in cantiere	scritto	60 min	1
2	Fornitura delle prestazioni	scritto	300 min	2
3	Interazione e tecnica di lavoro	orale	60 min	1
4	Tracciamenti	pratico	60 min	1
		<b>Totale</b>	<b>480 min</b>	

### **Parte d'esame 1 «Basi per l'attuazione specializzata in cantiere»**

In questa parte d'esame si verificano le conoscenze di base nell'ambito dell'attuazione specializzata in cantiere relativamente ai campi di competenze operative A (Attuare le disposizioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza), B (Collaborare alla preparazione dei lavori e alla loro realizzazione per i lavori di costruzione assegnati), C (Dirigere gruppi di lavoro per i lavori assegnati) e D (Eseguire i lavori di costruzione assegnati).

### **Parte d'esame 2 «Fornitura delle prestazioni»**

Questa parte d'esame consiste in un lavoro guidato su un caso riguardante i lavori di pianificazione e i processi di documentazione centrali dei capi squadra muratori. Questa parte d'esame riguarda i campi di competenze operative B (Collaborare alla preparazione dei lavori e alla loro realizzazione), C (Dirigere gruppi di lavoro per i lavori assegnati), D (Eseguire i lavori di costruzione assegnati) senza la competenza operativa D1, E (Sorvegliare i lavori di costruzione assegnati) ed F (Interagire sul cantiere) tenendo conto del campo di competenze operative A (Attuare le disposizioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza).

### **Parte d'esame 3 «Interazione e tecnica di lavoro»**

Questa parte d'esame riguarda i campi di competenze operative E (Sorvegliare i lavori di costruzione assegnati), F (Interagire sul cantiere) e G (Ulteriore sviluppo delle tecniche di lavoro e delle competenze) ed è costituita dall'elaborazione di diversi casi sotto forma di situazioni critiche, brevi descrizioni di casi o simulazioni operative.

### **Parte d'esame 4 «Tracciamenti»**

Questa parte d'esame avente per oggetto la competenza operativa D1 (Eseguire e documentare semplici lavori di rilievo e tracciamento) consiste in un compito pratico. Viene verificato se i capi squadra muratori sono in grado di svolgere correttamente un lavoro di tracciamento in una determinata situazione di costruzione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

#### **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione centrale emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.31 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6 Valutazione e attribuzione delle note**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le voci di una parte d'esame vengono valutate con l'assegnazione di punti.
- 6.22 Il punteggio derivante dalla somma dei punti attribuiti alle singole voci viene convertito nella nota della parte d'esame conformemente al punto 6.3. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.
- 6.3 Valore delle note**  
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.
- 6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**
- 6.41 L'esame è superato se la nota complessiva e le note di tutte le parti d'esame sono almeno pari a 4.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## 7 Attestato professionale, titolo e procedura

### 7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Capo squadra muratrice o Capo squadra muratore con attestato professionale federale**
  - **Bauvorarbeiterin oder Bauvorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis**
  - **Cheffe d'équipe construction ou Chef d'équipe construction avec brevet fédéral**
- Per la versione inglese si usa la dicitura:
- **Construction Site Forewoman / Construction Site Foreman, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 Copertura delle spese d'esame**

- 8.1 I membri della commissione d'esame, i redattori d'esame e i periti vengono remunerati in base alle tariffe per gli onorari e le spese fissate dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori per gli onorari e le spese.
- 8.2 Le associazioni responsabili si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione centrale invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 Disposizioni finali**

### **9.1 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° giugno 2024.

<sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

Zurigo, 15. Aug. 2023

**Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**




Gian-Luca Lardi  
Presidente centrale



Marc Aurel Hunziker  
Vicedirettore, responsabile Formazione

**Infra Suisse**




Christian Wasserfallen  
Presidente



Adrian Dinkelmann  
Direttore

**Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo**




Robert Brändli  
Presidente



Benjamin Steiner  
Membro del comitato, dipartimento Formazione

**QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA**



Marco Sonogo  
Presidente del comitato centrale




Martin Schönholzer  
Vicepresidente

**Sindacato Unia**



Nico Lutz  
Membro della direzione



Chris Kelley  
Co-responsabile del settore Edilizia

**Sindacato Syna**



Johann Tscherrig  
Responsabile politica di interessi e contrattuale




Michele Aversa  
Segretario centrale

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **20 SET. 2023**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua